

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 711}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **QUARTA**

Presentata il 9 luglio 1987

**Norme per la delega di funzioni
dalle regioni agli enti locali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un esame, pur sommario, della legislazione regionale consente di trarre le seguenti conclusioni:

a) la delega dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, è stata utilizzata soprattutto in ipotesi di affidamento di compiti od operazioni tecniche ovvero per l'esecuzione di opere pubbliche, sicché l'ente locale è stato coinvolto nell'attività amministrativa regionale come ente ausiliario, più che come ente dotato di autonomia e quindi politicamente responsabile, ed in subordine come concessionario, al pari di un soggetto privato;

b) la delega dell'articolo 118 citato ha avuto applicazione, in altra serie di ipotesi normative, in funzione dello inserimento dell'ente locale nella specifica procedura amministrativa per l'esercizio della funzione regionale, sicché l'autonomia dell'ente locale non ne è risultata valorizzata, e si è inutilmente complicato l'iter procedurale.

Ora nessuno dubita che nella logica e nella letteralità della norma costituzionale vi siano sufficienti elementi per condurre ad un sistema generalizzato di deleghe in favore degli enti locali, ritenendosi l'amministrazione regionale diretta, al di fuori delle attività programmatiche e di governo, un'ipotesi derogatoria, quindi eccezionale. In contrario, sino a qualche tempo addietro, si è soltanto sostenuto che l'applicazione di un sistema generalizzato di deleghe avrebbe determinato, nel quadro settoriale del trasferimento delle funzioni 1972, una ulteriore frammentazione delle competenze amministrative e che il rapporto delegante-delegato si sarebbe comunque configurato in termini di supremazia per la regione.

Queste perplessità sono venute meno sia in conseguenza della riforma al congegno del trasferimento apportata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, sia in conseguenza dell'ormai definitiva « concettualità » delle deleghe,

comportante un'attribuzione di potere (funzione) che prescinde dalla « natura » (originaria o derivata) della titolarità.

Vi sono oggi, in altri termini, tutte le condizioni perché si avvii il processo di riqualificazione delle funzioni regionali, che la Costituzione impone, in coerenza con le norme costituzionali e con gli stessi Statuti regionali.

Con l'attuazione della norma costituzionale nei termini di cui all'articolo 1, mentre si valorizza la definizione dell'operatività (e della garanzia) per le autonomie locali, superandosi con la nuova configurazione delle deleghe il criterio dell'esclusività delle sfere di competenza e quello della intangibilità delle sfere di azione, si rafforza, peraltro, mercè il richiamo legislativo della doverosità costituzionale delle stesse deleghe, il ruolo riservato allo Stato, come portatore ed al tempo stesso responsabile dei valori unitari dell'ordinamento, che trova diffusamente la sua legittimazione nel sistema della Costituzione (articolo 5, unità della Repubblica ed anche promozione delle autonomie: articolo 117, rispetto dell'interesse nazionale anche all'attuazione della Costituzione; articolo 97, imparzialità e buon andamento anche nella organizzazione funzionale della pubblica amministrazione).

La trasposizione in concreto di detto ruolo va vista nella funzione, genericamente

definita, d'indirizzo e coordinamento che tuttavia, nel modello di amministrazione integrata che oggi si delinea, trova già adeguate formule di espressione anzitutto nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 (indirizzi programmatici), e poi nella legislazione successiva nella quale va definendosi come potere che presiede anche agli indirizzi organizzativi, mediante la disciplina delle procedure ovvero tramite l'indicazione di specifiche metodologie di esercizio (si ricordano, esemplificatamente, le procedure avviate per il finanziamento di progetti di investimento o di occupazione che richiedono, anche per gli enti territoriali, l'applicazione del metodo di analisi costi-benefici: vedi legge finanziaria 1982).

« Recuperata » in tal modo la funzione di indirizzo e di coordinamento dello Stato, sembra coerente con la formazione dell'articolo 1 di questa proposta di legge la previsione di un analogo potere regionale, accompagnato da un conseguente potere di sostituzione, come il *continuum* nella sua proiezione « negativa », della stessa funzione d'indirizzo e coordinamento il cui esercizio viene a coprire le responsabilità di cui sono portatori lo Stato, istituzionalmente, e quindi le regioni, in ipotesi di attuazione del sistema generalizzato di deleghe e subdeleghe, per attività rimesse ad altri soggetti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le regioni, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, devono adottare norme generali sull'esercizio delle funzioni regionali con specifica enunciazione delle ipotesi derogatorie al regime ordinario di delega di cui al terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

ART. 2.

1. In ipotesi di sub-delega di funzioni amministrative delegate dallo Stato alle regioni, queste ultime subentrano nella titolarità dei poteri sostitutivi statali nonché nella titolarità della funzione statale di indirizzo e coordinamento.

2. Nella suddetta ipotesi alla regione compete, a norma dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, il potere di emanare norme per il controllo da esercitarsi nelle funzioni amministrative sub-delegate.